

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane » (2294).

PRESIDENTE Pag. 713, 715
PIVA 715

La seduta ha inizio alle ore 10.

P O R R O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane » (2294)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della seduta di ieri, conclusa la discussione generale, si è deciso di soprassedere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in attesa del parere della 1^a Commissione sugli emendamenti proposti

10^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

dall'onorevole relatore. Poichè la 1^a Commissione, nel parere fattoci pervenire con tempestività, ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza, possiamo ora senz'altro passare all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.

Il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto con decreti ministeriali, in tre quote anticipate, in relazione alle esigenze promozionali.

A questo articolo è stato proposto dal relatore, senatore Berlanda, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:

- 1) le linee direttrici promozionali;
- 2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;

3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;

4) i tempi prevedibili di attuazione.

Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.

(È approvato).

Art. 3.

L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per la rispettiva approvazione.

L'Istituto presenterà al Ministero, per l'approvazione, i rendiconti concernenti le singole iniziative promozionali, entro 180 giorni dalla realizzazione delle iniziative stesse.

Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.

A questo articolo è stato presentato, sempre dal relatore, un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con altro, del seguente tenore:

« L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

L'Istituto è soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtù dell'articolo 5, primo com-

10^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

ma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere sulle singole iniziative promozionali.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il relatore propone di inserire un articolo 4-bis del seguente tenore, che, ove accolto dalla Commissione, diverrà, in sede di coordinamento, articolo 5:

« Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o, comunque, di seguire la realizzazione dell'attività promozionale sono rimborsate, previa riduzione del 25 per cento della diaria di missione, le spese di alloggio, con onere a carico dell'importo destinato alla singola iniziativa promozionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

A questo articolo, che in sede di coordinamento diverrà articolo 6, è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « nell'esercizio successivo » con le altre: « negli esercizi successivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 6 che, in sede di coordinamento, diverrà articolo 7:

Art. 6.

Alla dotazione del capitolo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzioni delle somme iscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro del commercio con l'estero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P I V A . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI